



www.italy-ontheroad.it

Pedone, / Care

Regole e suggerimenti per una corretta circolazione dei Pedoni

Hai affrontato un lungo viaggio e sei arrivata/o in Italia. Abbiamo regole per la circolazione stradale, sia a piedi che in bicicletta, forse diverse da quelle del Tuo Paese di provenienza.

Oppure stai crescendo e cominci a camminare per strada da sola/o senza più l'aiuto delle persone care che fino ad ora ti hanno aiutata/o.

Innanzitutto la **sicurezza delle persone**, nella **circolazione stradale**, rientra tra le **finalità primarie** di ordine **sociale** ed **economico** perseguite dallo Stato.

La **STRADA** è l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. La **CIRCOLAZIONE** è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali, sulla strada.

E' importante rispettare le regole ed avere comportamenti corretti per evitare di cadere e farsi male, ma anche per evitare incidenti che, oltre a farti male, a volte in modo grave, possano causare problemi anche ad altre persone che circolano sulla strada, insieme a te, a piedi o con veicoli.

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Ricorda che le regole le dobbiamo rispettare tutti, cioè anche tu ed io.

Non rischiare perché anche una semplice caduta, può causarti ferite che necessitano di cure in ospedale, con dolori e costi; in certi casi un incidente con altro veicolo può causare ferite molto gravi, ed anche la morte.

SEE YOU Non rischiare mai, stai attento **BE SAFE**

In Italia, e in molti Paesi del mondo, si circola a destra, i pedoni camminano sul marciapiede (anche invalidi su carrozzella e bambini nelle carrozzine).

Se la strada non ha il marciapiede, allora devi camminare a sinistra.

Gli **UTENTI DEBOLI DELLA STRADA** sono i pedoni, i disabili in carrozzella, i ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

COMPORTAMENTO dei PEDONI

I **pedoni** devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti, o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

Fuori dai centri abitati i **pedoni** hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.



MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Devi camminare sul marciapiede



Circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli. **Devi camminare a sinistra**

SENTIERO (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.



SEDE STRADALE

superficie compresa entro i confini stradali.

Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.



CARREGGIATA

parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.



CORSIA

parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.



BANCHINA


parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.



PASSAGGIO PEDONALE

(anche marciapiede):

parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni.



Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.



SALVAGENTE:
 parte della strada,
 rialzata o opportunamente
 delimitata e protetta, destinata
 al riparo ed alla sosta dei
 pedoni, in corrispondenza di
 attraversamenti pedonali o di
 fermate dei trasporti collettivi.

Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai **pedoni** che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

<p>Se cammini al buio</p> <p>Sii Visibile</p> <p>Let's Get Visible</p> <p>BE VISIBLE</p> <p>BE SEEN</p>		
---	--	--

Ricorda che in inverno al mattino presto è ancora buio, ed alle ore 16.30, cioè nel primo pomeriggio, è già buio. **SEE YOU.** Nel buio, quando tu vedi, spesso gli altri non ti vedono. Al buio i fari dei veicoli proiettano luce e la visibilità è ad una distanza ridotta: al buio non c'è la stessa visibilità del giorno. Anche di giorno con nebbia la visibilità è minima. Quando piove la visibilità è ulteriormente ridotta.

Una persona vestita di scuro al buio non è percepita.

E' opportuno indossare abbigliamento chiaro, oppure giubbino retroriflettente.

Nel buio Tu vedi i fari accesi dei veicoli, ma i loro conducenti non ti vedono, soprattutto se sei vestito di scuro.

Diventiamo visibili Soyons Visibles Let's Get Visible



Let's Get Visible

Visibilità dei pedoni al buio



Grafica: Keystone; fonte: upi

I **PEDONI**, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi, dei sovrappassaggi.

Quando questi non esistono, **o distano più di cento metri** dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.



SOTTOPASSAGGIO

permette di passare da una parte all'altra di una strada senza attraversarla in superficie, ma passando al disotto di essa.

Spesso riferito ai manufatti riservati al passaggio dei soli pedoni per consentire l'attraversamento sotterraneo degli incroci stradali o per il superamento dei binari ferroviari.



SOVRAPPASSAGGIO



Attraversamento pedonale sovrelevato di strade o linee ferroviarie.

CAVALCAVIA



ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. **Strisce bianche** sulle quali i pedoni sono tenuti ad attraversare e sulle quali hanno la precedenza.



Prima di attraversare, è bene fermarsi al bordo del marciapiede, guardare a sinistra, a destra e ancora a sinistra.

E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a CENTO metri.

E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'art. 46 Codice della Strada, possono circolare sulle parti della strada riservata ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.

La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate.

Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

AREA PEDONALE

zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli a emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.



Fine zona 30 Km/h

Fine area pedonale



ZONA A TRAFFICO LIMITATO

area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore particolari o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Fine zona a traffico limitato



ZONA RESIDENZIALE

zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.



ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

COMPORAMENTO dei CONDUCENTI nei CONFRONTI dei PEDONI

Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali.

Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.

Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.

Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida o munita di un bastone **bianco-rosso** in caso di persona **sordo-cieca**, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla, e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, **quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.**



Dai sempre la precedenza

Vi sono anche pedoni non vedenti e sono dotati di un bastone bianco; coloro che hanno un **bastone bianco-rosso** sono **sordo-ciechi**.



Immagini dalla rete

Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito degli agenti di Polizia i quali espletano servizi di polizia stradale, in uniforme o con segnale distintivo.



Prima di attraversare,
incontra lo sguardo del conducente:
assicurati di essere visto.

Vai dritto

Non correre e non "dormire".

Biciclette a mano

Attenzione alla PROSPETTIVA del MONTANTE

Il MONTANTE

in prospettiva


può **nascondere** un **pedone**

come se fosse dietro ad una colonna.

A volte questo vale anche per un **ciclista**.




Montante: anteriore, laterale e posteriore, sia a destra che a sinistra.



Fai attenzione **all'angolo morto** dei camion.



Visuale del camionista, davanti, dal posto di guida



Suggerisco di **NON** attraversare la strada davanti ad un autocarro in colonna, poiché i veicoli sono molto adiacenti e devi stare vicino alla cabina di guida: **NON sei visibile al camionista.**

Se sei alto circa m. 1,70 suggerisco di stare davanti alla cabina almeno m. 1,10 per essere percepito dal conducente del veicolo: vedrà appena la sommità della testa.

Consiglio: se devi passare davanti ad un autocarro, di assicurarti di essere visto dal camionista, oppure di essere sicuro che il veicolo sia fermo e non debba partire prima che tu finisca di attraversare la strada.

Cammina sui marciapiedi, se sei al lato del camion, il camionista ha la visuale con gli specchi: c'è un angolo morto laterale sia a destra che a sinistra, che posteriore, oltre a davanti come mostra l'immagine accanto.



Bibliografia:

D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 Codice della strada

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione del codice della strada

Bellelli Manuela

bellelli.manuela@gmail.com

29 aprile 2021

Riproduzione gradita con indicazione della fonte